



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – C.F. 94010350042 – P. IVA 02787760046
☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosca.it 📧 consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 13/11/2023

OGGETTO: PNRR - AVVISO M2C.1.1 I 1.1, LINEA D'INTERVENTO A. PROPOSTA MTE11A_00002542 DEL 11/02/2022 AD OGGETTO "REALIZZAZIONE STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI FOSSANO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTO D.LGS 81/2008 – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. N. 36/2023) ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE STING DI SALUZZO CON RDO SU PIATTAFORMA MEPA N° 3818722.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GABOARDI PAOLO.

Codice CUP: F11B22000560006 - Codice CIG: A0244C00D7

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamate:

- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n 3 del 09/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 03/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 3 del 09/03/2023 con la quale è stato adottato il programma biennale acquisti di beni e servizi art. 37 D.Lgs 36 del 31/03/2023;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, per le parti ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

Visto:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche*

senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 140.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Consorzio può procedere all'acquisto del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato:

-n.3954/2015 che ha sentenziato “Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;

- Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

Rilevato inoltre che:

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza

e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

- il permanere l’obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Visto il Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno nonché la Circolare dello stesso Ministero n. 9 del 24 gennaio 2022 per la quale, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate dall’art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall’art. 52, co. 1.2 del dl 77/2021, convertito con la L. 108/2021, facendo comunque salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui: 1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.” così’ come confermato analogamente dal parere n. 1147/22 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in merito all’aggiudicazione di contratti finanziati anche solo in parte con PNRR/PNC per i comuni non capoluogo di provincia, che conferma tale assunto ribadito dal Ministero dell’Interno;

Considerato che il Consorzio ha iscrizione all’AUSA e ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall’ANAC per i servizi e forniture (corrispondente al livello SF1 - qualificazione di terzo livello senza limiti di importo);

Evidenziato che:

- con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021 è stato pubblicato un bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2021 _ Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- con la determinazione del Dirigente Tecnico n° 3 del 11/01/2022 è stato dato incarico allo Studio di Progettazione Sting di Saluzzo per la redazione dei progetti propedeutici alla candidatura per la realizzazione di alcuni centri del Riuso, compreso quello del Comune di Fossano;
- tale scelta è stata motivata dal fatto che essendo i centri del Riuso tutti sostanzialmente identici, fatta salva la zona esterna in cui sono collocati, al fine di razionalizzare le spese di progettazione è stato individuato unico professionista così da abbatte le sostanzialmente i costi;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 07/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dallo Studio di Progettazione Sting di Saluzzo;

Preso atto che:

- il Consorzio ha richiesto il finanziamento per la REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DESTINATA A CENTRO DI RIUSO NEL COMUNE DI FOSSANO" PNRR - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A_ con PROPOSTA MTE11A_00002542 DEL 11/02/2022
- in data 25 settembre 2023 è stato pubblicato dal MASE avviso pubblico con il quale è stato comunicato che la Corte dei Conti ha ammesso alla registrazione il decreto che rettifica gli allegati 2 e 3 del D.D. n. 243 del 2023 a seguito del quale è stato possibile sottoscrivere l'atto d'obbligo;
- in data 18.10.2023, con nota prot. n. 2613, è stato trasmesso a mezzo pec l'atto d'obbligo funzionale all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile per il progetto “Realizzazione struttura destinata a Centro del Riuso nel Comune di Fossano”;

Dato che:

- al fine di abbattere i costi di progettazione ed uniformare gli interventi, poiché i centri del riuso sono sostanzialmente identici, risulta di convenienza dell'amministrazione avvalersi del medesimo professionista che ha predisposto i due progetti dei centri di riuso finanziati;
- stante i ristrettissimi tempi dati dal Ministero per procedere alla individuazione del soggetto affidatario dei lavori entro il 31 dicembre 2023, non si hanno i tempi tecnici per poter effettuare una

procedura per individuare eventuale altro professionista, il quale peraltro a sua volta avrebbe pochissimo tempo per predisporre la progettazione esecutiva da porre in gara con il rischio di perdere il finanziamento PNRR;

- il progettista individuato avendo già predisposto il progetto esecutivo del centro del riuso di Saluzzo ha la possibilità di provvedere nel poco tempo a disposizione e di garantire la massima economicità degli oneri progettuali, provvedendo anche alla progettazione del centro del riuso di Fossano;

- pur quantificando congiuntamente i due incarichi l'importo complessivo dell'affidamento è ampiamente al di sotto della soglia per procedere all'affidamento diretto;

E' stata quindi predisposta la RDO n° 3818722 con il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione invitando lo Studio di Progettazione Sting ritenuto idoneo e preparato per rispondere in modo professionale e tempestivo a quanto richiesto al fine garantire il servizio nei tempi stretti imposti dal progetto.

La stessa Ditta ha risposto all'invito valutando il lavoro richiesto in €. 24.000 oltre Iva e ritenuto lo stesso congruo.

Preso atto che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 140.000 € e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. a) o b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
- perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività,
- garantire il principio di rotazione degli affidamenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 (principio di rotazione degli affidamenti), non avendo il professionista individuato avuto altri incarichi professionali da parte del Consorzio prima di quello dei centri del riuso;
- il professionista ha garantito di procedere con la massima urgenza e sollecitudine al fine di rispettare gli stringenti tempi del finanziamento che vedono la conclusione del procedimento di individuazione dell'esecutore dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

Richiamato:

- l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi ed all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC emesso congiuntamente on line dagli enti competenti, avente come data di scadenza della validità il 02/03/2024 n° prot. INPS_38362105;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gaboardi Paolo;

DETERMINA

1. Di integrare l'affidamento allo Studio di Progettazione Sting di Saluzzo il Servizio di progettazione, Direzione Lavori e adempimenti D.lgs. 81/2008 per la realizzazione di fabbricato destinato a Centro del Riuso di Fossano, per un importo di €. 24.000 oltre iva.
2. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;
3. Di disporre la pubblicazione sul sito del Consorzio SEA, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023 e sul profilo del committente;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento/Progetto è il Geom. Gaboardi Paolo, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n° 36/2023. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to: TALLONE Arch. Flavio

Visto per regolarità contabile
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
F.to: FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo

Visto
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
F.to: RUBIOLO Geom. Fulvio